

Allegato 2

Comune di Baselga di Piné
Provincia di Trento



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con la deliberazione consiliare n. 12 dd. 15.03.2013

Modificato con deliberazione consiliare n. 43 dd. 22.09.2015

Modificato con deliberazione consiliare n. 60 dd. 28.12.2015

Modificato con deliberazione consiliare n. 43 dd. 31.10.2023

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Rag. Carlo Giovannini

IL VICESEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Tatiana Lauriola

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Contenuti e finalità)

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, svolgere un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
 - b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
 - c) organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale;
 - d) determinare le tariffe di queste ultime e in particolare per le attività non riservate al Comune, in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese.

Art. 2 (Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale e sono attuate in conformità alle leggi sanitarie, al Regolamento di Polizia mortuaria nazionale in vigore, a tutte le norme emanate ad integrazione o sostituzione dagli organi competenti e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Dette funzioni sono esercitate dal personale comunale cui spetta, per delega del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.
2. Gli enti, organi e figure soggettive che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.

Art. 3 (Servizi gratuiti e di interesse pubblico)

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) l'esumazione ordinaria in campo comune, compresa la fornitura della targhetta recante le generalità del defunto.
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal comune.
4. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 13, 2° comma, lettera g) della Legge Regionale dd. 4 gennaio 1993 nr. 1 e ss.mm. e ii. può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata o gratuita, purché sia quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

Art. 4 (Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti)

1. Il Comune, a mezzo ditta incaricata, provvede al trasporto funebre, alla fornitura del feretro ed ad un addobbo floreale per la bara per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, sarà recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.
2. Ugualmente si procede ove il defunto residente nel comune e tutti i familiari abbiano i requisiti per fruire dell'assistenza economica di base e ne facciano domanda. Tale situazione va dichiarata nella domanda e successivamente accertata dall'ufficio comunale competente con l'acquisizione di apposita certificazione rilasciata dal competente servizio sociale, attestante che il nucleo familiare ha diritto all'assistenza economica minimo vitale
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformità criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate è ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, è celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

Art. 5 (Lutto cittadino ed esequie pubbliche)

1. Il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione della bandiera a mezz'asta dal palazzo municipale. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Per il decesso degli amministratori in carica, di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco e dei dipendenti comunali in servizio, è disposta l'ordinazione di una corona funebre con nastro "Comune di Baselga di Piné". Alle esequie il Comune parteciperà con il Gonfalone listato a lutto, portato da un Vigile urbano, accompagnato da una rappresentanza dei Vigili del Fuoco e dal Sindaco o delegato con fascia tricolore. Nel caso di decesso di Amministratori in carica e dei dipendenti comunali in servizio a tempo indeterminato si provvederà alla pubblicazione sui giornali "L'Adige" e il "Trentino" di partecipazione all'evento.

Art. 6 (Atti a disposizione del pubblico)

1. Presso l'ufficio comunale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - d) l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private.
 - e) i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 nr. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - f) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

g) ogni altro atto o documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Art. 7 (Richiedente il servizio)

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 57 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - coniuge;
 - figli;
 - genitori;
 - fratelli e sorelle;
 - nipoti.
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
4. Per le concessioni cimiteriali si applicano gli articoli e disposizioni presenti nel regolamento.

Art. 8 (Imprese private operanti nel settore funerario)

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto, l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. È comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.
3. Al fine di non favorire determinate imprese a danno di altre, è vietato al personale comunale:
 - a) segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia che possa agevolare l'assunzione di incarichi;
 - b) ricevere da queste compensi di qualsiasi genere;
 - c) assumere dalle imprese incarichi di prestazione d'opera di qualsiasi tipo.

La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio per i quali si applicano le sanzioni della sospensione dalla qualifica o della destituzione secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

4. Il personale comunale segnala con rapporto scritto al Dirigente cui spetta gli inconvenienti e le difficoltà degni di nota, verificatisi nel rapporto con le imprese private, il quale adotta le iniziative che ritiene opportune al caso ovvero richiede l'indirizzo della Giunta comunale, alla quale tutti i rapporti vanno comunque inviati per conoscenza.

Art. 9 (Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie)

1. Nel Cimitero di Baselga il Comune è dotato di una Camera Ardente, che funziona anche come deposito di osservazione, sala per l'esposizione delle salme decedute dentro il Comune. Può anche essere deposto il feretro di persona deceduta fuori il Comune.
2. Il cimitero di Baselga è inoltre dotato di camera autoptica per il ricovero di salme accidentate per le quali è stata avviata un'inchiesta della Procura, o come disposto dall'Autorità Giudiziaria.
3. Inoltre è possibile, ai sensi della comunicazione dd. 16.10.2001 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Distretto Alta Valsugana, identificare come idonea la struttura obitoriale posta all'interno del cimitero di Pergine Valsugana per cui è possibile che, qualora se ne riscontri la necessità e/o in seguito a specifica richiesta dell'utenza, essa possa essere utilizzata anche nel caso di decessi avvenuti nel Comune di Baselga di Pinè in quanto limitrofo al Comune di Pergine Valsugana.
4. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata, a seconda dei casi, dal personale adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari e loro accompagnatori.
6. Qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.
8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
9. Se richiesto dai familiari, la salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più

opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.

10. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Dirigente cui spetta.

Art. 10 (Deposizione della salma nel feretro)

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Autorità Sanitaria competente detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11 (Verifica e chiusura dei feretri)

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto del cadavere sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione.
Suddetto modulo verrà erogato alla Azienda O.F. dagli uffici di stato civile. Esso dovrà essere debitamente compilato e inviato all'ufficio di stato civile assieme alle istanze di trasporto/cremazione. Il mancato invio di tale documento non darà luogo alla produzione dei decreti /autorizzazioni in parola.
3. Il personale all'uopo incaricato vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 13.
4. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 12 (Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva sono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, dall'Autorità Sanitaria competente o dal personale delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente del Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentirne il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.
6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 13 (Piastrina di riconoscimento)

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14 (Definizione)

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:

- a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento delle salma dal luogo del decesso, da deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
- b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi.
- c) trasporti da e per altri Comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento de

Art. 15 (Modalità dei trasporti)

- 1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
- 2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, nell'ambito comunale per i trasferimenti dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 16 (Autofunebri e autorimesse)

- 1. Le autofunebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
- 2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.
- 3. Il Comune potrà far accertare periodicamente dall'Autorità Sanitaria competente la regolarità delle certificazioni delle auto funebri degli operatori privati e, se del caso, ne riferisce all'Autorità Sanitaria.
- 4. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Dirigente cui spetta e devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione. L'idoneità igienico - sanitaria delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dall'Autorità Sanitaria competente.

Art. 17 (Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività)

- 1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria competente prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di

osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.

2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria competente, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni Sanitarie Ospedaliere hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma, della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

Art. 18 (Cortei e cerimonie funebri)

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l'Ufficio di Stato Civile prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
3. Gli orari dei funerali sono determinati dal Comune, in relazione alla stagione ed in accordo con l'azienda appaltatrice la gestione dei cimiteri, secondo i seguenti periodi:
 - orario estivo dalla prima domenica di giugno,
 - orario invernale dalla prima domenica di settembre.
4. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
5. I funerali nel Comune si eseguono ogni giorno, con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. Il Sindaco può autorizzare, su domanda scritta ed in via eccezionale, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali.
6. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri degli altri Culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli Officianti di riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
7. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decorosità dei cimiteri.

Art. 19 (Funerali)

1. I funerali si svolgono secondo le seguenti modalità:

- a) chiusura del feretro mezz'ora prima dell'orario previsto per l'inizio della cerimonia;
 - b) trasporto da parte del personale incaricato sul mezzo adibito al servizio all'ora stabilita per la partenza del funerale;
 - c) celebrazione della funzione religiosa o civile;
 - d) trasferimento del feretro dal luogo della cerimonia fino al luogo di inumazione o tumulazione, oppure partenza senza corteo verso la destinazione di altro Cimitero.
2. Il trasferimento in corteo non è ammesso dall'abitazione e/o altra struttura, verso il luogo della cerimonia.
 3. In osservanza delle tradizioni locali, il feretro è di norma traslato mediante auto funebre o con apposito carrettino condotto da personale incaricato o, su richiesta dei familiari del defunto, portato a braccia.
 4. Su richiesta e in accordo con le autorità religiose il Dirigente cui spetta può determinare, anche in via generale, forme diverse di svolgimento dei funerali.

Art. 20 (Trasporti da e per altri Comuni)

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero avvengono dal luogo dove è stata allestita la camera mortuaria del cimitero. Qualora i familiari abbiano richiesto di tenere la salma in abitazione, le partenze possono avvenire dalle abitazioni stesse. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale competente.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. L'addetto al trasporto provvede alla consegna presso il Comune, dei documenti accompagnatori
3. Il personale cimiteriale, nei casi previsti, provvede a tagliare adeguatamente la cassa di zinco all'interno del cimitero.
4. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Dirigente cui spetta su richiesta degli interessati. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestato di cui all'articolo 11 da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della salute per trasporti oltre i 100 km, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva - diffusa e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto;
 - c) eventuale certificazione sanitaria rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente tesa ad accertare che in caso di morte avvenuta per malattie infettive-diffusive o in presenza di

contaminazione radioattiva, siano rispettate le norme previste dagli art. 18 e 25 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285 (regolamento di polizia mortuaria)

5. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data previa osservazione delle norme di cui agli articoli 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
6. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali, assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente cui spetta. Se il trasporto è da o per Stato Estero, l'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità competente. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporti di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
7. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema

Art. 21 (Trasporti in luogo diverso dal cimitero)

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Dirigente cui spetta, a seguito di domanda degli interessati.

TITOLO III – CIMITERI

Art. 22 (Elenco dei Cimiteri)

Il Comune provvede al seppellimento dei defunti nei seguenti cimiteri:

- Baselga;
- Faida;
- Montagnaga;
- Rizzolaga;
- Miola.

Art. 23 (Disposizioni generali – vigilanza)

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dagli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.
2. L'ordine, la vigilanza, la custodia dei cimiteri e gli altri servizi cimiteriali spettano al Comune a mezzo di Azienda specializzata.
3. Alla manutenzione ordinaria provvede l'azienda appaltatrice. Alla manutenzione straordinaria dei cimiteri provvede il Comune.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale dell'Azienda appaltatrice i lavori cimiteriali.
5. Competono esclusivamente all'Azienda appaltatrice i lavori cimiteriali, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.
6. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
7. L'Ufficio Tecnico comunale, anche a mezzo del personale dell'Azienda appaltatrice i lavori cimiteriali cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causa danni a persone o a cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 24 (Reparti speciali nel cimitero)

1. Il Sindaco può individuare nei cimiteri reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone appartenute a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, disciplinandone l'uso nel rispetto dei canoni religiosi di quel culto, anche in deroga, ove occorra, alle norme stabilite dal presente regolamento. Ove la deroga coinvolga aspetti igienico- sanitari, l'Autorità Sanitaria competente è chiamata ad esprimere parere vincolante.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Art. 25 (Servizio di custodia ed anagrafe)

1. Il servizio di custodia previsto dalla normativa vigente è espletato dall'ufficio che tiene i registri delle operazioni cimiteriali di tutti i cimiteri comunali. I registri, tenuti distintamente per ogni cimitero, sono conservati nell'archivio dell'ufficio. Questi tiene inoltre un registro dei defunti

costituente l'anagrafe cimiteriale, consistente in elenchi in ordine alfabetico, suddivisi per annata e per cimitero, riportanti le generalità dei defunti e l'indicazione della sepoltura.

Art. 26 (Ammissione nel cimitero)

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nello stesso, al momento della morte, la propria residenza. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita, o residenti prima di entrare in casa di Riposo o struttura equipollente, nonché le persone iscritte nell'A.I.R.E. comunale (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti nei loculi i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. È fatta salva comunque la possibilità di ricevere e seppellire le salme di persone residenti nelle frazioni e, per i cimiteri frazionali, i residenti nel territorio comunale.
5. Nei reparti speciali, possono essere ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.
6. Il sindaco può autorizzare, in via eccezionale e mediante presentazione di istanza scritta, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di persone non residenti i vita nel comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora ravvisi l'esistenza di particolari motivi di ordine umanitari o per altre motivazioni ritenute meritevoli di particolare considerazione.
Possono essere accolte le ceneri di persone defunte, non aventi i requisiti sopra esposti, se nel cimitero esiste sepoltura del coniuge o di familiare di primo grado, ove inumare l'urna.
7. Possono essere ricevute e seppellite le salme di persone non residenti e decedute in altro Comune qualora:
 - a. Il coniuge o i parenti entro il 1° grado risiedano nel Comune ne facciano domanda;
 - b. i defunti che risultino essere stati residenti nel territorio comunale nei due anni precedenti al decesso.
8. In considerazione della vicinanza geografica ed in ragione di aspetti culturali, sociali, storici e religiosi possono inoltre, su richiesta, essere accolti nei cimiteri comunali i defunti residenti nelle località Al Riposo e La Guardia del Comune di Pergine Valsugana.

Art. 27 (Disposizioni generali)

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e collettive, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.
4. Le salme devono essere sepolte o cremate entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria competente non lo disponga prima o che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento. È ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto ove questo sia disponibile.
5. Il Dirigente cui spetta determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.

Art. 28 (Inumazione)

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma dei defunti, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
2. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture in campo a rotazione assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture effettuate in aree in concessione.
3. Le inumazioni a rotazione, avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati.
4. Non è ammessa in nessun caso l'inumazione di salma precedentemente inumata in altra parte del cimitero del Comune o di altro Comune, salvo i casi previsti in ordine alla mancata mineralizzazione.
5. È fatta salva la traslazione di salma in aree assoggettate a concessione a titolo oneroso.

Art. 29 (Cippo o croce)

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo o da una croce, forniti e messi in opera dal Comune, costituiti da materiali resistenti agli agenti atmosferici, con una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di una cornice delle dimensioni di cm. 160 di lunghezza e cm. 60 di larghezza.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.

Art. 30 (Tumulazione)

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285.
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

Art. 31 (Deposito provvisorio)

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito deposito previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - c) per i trasporti all'estero in attesa delle documentazioni necessarie.
 - d) in attesa di indagini giudiziarie.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Dirigente cui spetta, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale competente. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Dirigente cui spetta, previa diffida e servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, disporrà l'inumazione della salma in campo comune.
6. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata previo pagamento dei relativi diritti.
7. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
8. In mancanza di sito idoneo, la salma sarà provvisoriamente deposta presso il cimitero di Pergine, ove esiste adeguato deposito provvisorio. Il richiedente del servizio sosterrà le spese di traslazione e gli oneri di deposito.

Art. 32 (Esumazioni ordinarie)

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie disposte dagli Uffici dell'Azienda appaltatrice dei lavori cimiteriali in base alla necessità di nuove inumazioni.
Qualora non vi sia la necessità di nuove inumazioni, può essere prolungato il periodo di rotazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. È compito dell'incaricato del servizio stabilire se un cadavere è / non è mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. Se entro i dieci giorni che precedono l'inizio delle operazioni nessun familiare della sepoltura avrà manifestato interesse, il manufatto lapideo sarà distrutto, i resti ritrovati saranno gestiti in relazione allo stato di decomposizione.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa.

6. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata ovvero inumate in altra tomba a rotazione, sono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
7. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.

Art. 33 (Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie)

1. L'Azienda appaltatrice predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria suddiviso per cimiteri.
2. Il medesimo Ufficio cura che siano avvertiti, per iscritto con congruo anticipo o, in casi urgenti, anche in modo verbale, i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. In alternativa l'avviso di riesumazione sarà esposto all'albo del cimitero e copia sarà applicata sulla lapide interessata dalla nuova sepoltura.

Art. 34 (Esumazione straordinaria)

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Dirigente cui spetta, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. I feretri contenenti le salme possono essere impiegati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
5. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni dei rappresentanti dell'Autorità Sanitaria competente, questo deve essere sostituito con altro idoneo.

Art. 35 (Estumulazioni)

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, dove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni contenute nel presente Regolamento in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.

Art. 36 (Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento)

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, quando esse siano previste e regolamentate dall'ufficio competente
2. Qualora sia richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o tomba privata, sia la relativa raccolta sia la traslazione nella sepoltura finale, sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Art. 37 (Trattamento dei resti mortali)

(esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi)

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b), del comma 1, dell'art. 3 del D.P.R. nr. 254/2003.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
 - a) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
 - b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.

3. I resti mortali derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

- a) permanere nello stesso tumulo, previo rinnovo della concessione cimiteriale;
- b) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
- c) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.

Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.

4. Il trattamento prestabilito dei resti mortali derivanti da esumazioni ed estumulazioni per i quali sussiste il disinteresse dei familiari, è ordinariamente individuato nella loro cremazione. Informativa sul trattamento prestabilito è data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure sulle sepolture private in scadenza di concessione, nonché all'albo pretorio e cimiteriale. L'informativa deve essere presente almeno tre mesi prima dell'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione.

5. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze enzimatiche, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

6. Il tempo di inumazione dei resti mortali è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze enzimatiche;
- b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze enzimatiche.

7. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale da lui delegato sovrintendere alle operazioni di trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione. Compete al Comune il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali.

Art. 38 (Cremazione dei resti mortali)

- 1. Il Comune, previo assenso dei soggetti aventi titolo e diritto o d'ufficio nel caso di loro disinteresse, autorizza la cremazione dei resti mortali.
- 2. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Dirigente cui spetta, con oneri a carico dell'amministrazione.

3. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. nr. 285/1990.
4. Le ceneri derivanti dalla cremazione, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in sepoltura privata, sono depositate nell'ossario/cinerario comune in modo indistinto.

Art. 39 (Oggetti da recuperare)

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli addetti della società concessionaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio competente.
3. Tutti gli oggetti preziosi ed i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art. 40 (Disponibilità dei materiali)

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Dirigente cui spetta può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Cremazione

Art. 41 (Impianto crematorio)

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale mediante aziende di settore, di impianti fuori dal territorio comunale.

Art. 42 (Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione)

- 1 L'autorizzazione di cui all'articolo 79, 1° comma del D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285 da presentare presso gli uffici competenti è rilasciata dal personale cui spetta del Comune in cui è avvenuto il decesso, (a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.)
2. Le modalità operative per autorizzare ed eseguire la cremazione, disciplinate dalla circolare del Ministero della Salute nr. 24 dd. 24.6.1993, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.
3. Il costo per la cremazione è a carico dei richiedenti secondo quanto stabilito dalla Legge 02.02.2001, nr. 26. Il Comune può determinare, in sede di approvazione delle tariffe, un importo di partecipazione alle spese per l'incentivazione di tale servizio. Tale agevolazione è esclusivamente a favore dei residenti nel territorio comunale per i quali è richiesta sepoltura nel territorio comunale e viene concessa per le cremazioni richieste al momento del decesso.

Art. 43 (Urne cinerarie e dispersione delle ceneri)

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
 - a) disperse, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; (*L.P. nr.7 del 20 giugno 2008 e successive modifiche.*)
 - b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
 - tumulata in cimitero;
 - interrata in cimitero;

- oggetto di affidamento, presso la residenza dell'avente titolo;
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.
 4. Per quanto riguarda l'interramento delle urne, all'interno del cimitero, è concesso alle seguenti condizioni:
 - a) che la sepoltura ove avverrà l'inumazione delle ceneri non sia in un settore di prossima esumazione;
 - b) che il richiedente del servizio si assuma la responsabilità dell'operazione nei confronti di altri familiari aventi titolo alla sepoltura in terra;
 - c) che l'urna sia il processo finale di una cremazione appena avvenuta, o che provenga da altro comune.

Art. 44 (Disciplina dell'ingresso)

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode o dall'ufficio al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in caso di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 45 (Divieti speciali)

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti,
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Dirigente cui spetta;
 - l) svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Dirigente cui spetta. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 46 (Riti funebri)

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 47 (Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni)

1. Sono soggette ad autorizzazione la posa sulle sepolture all'interno dei cimiteri di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard del presente Regolamento, che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati, o l'impresa da loro incaricata per iscritto, presentano agli Uffici dell'Azienda appaltatrice i lavori cimiteriali una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno delle opere da eseguirsi con le relative misure.

3. I lavori possono essere iniziati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che agli Uffici dell'Azienda appaltatrice i lavori cimiteriali, entro tale termine, richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono essere avviati anche prima di tale termine qualora dell'Azienda appaltatrice i lavori cimiteriali ne riconosca la regolarità.
4. Durante l'esecuzione, il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della documentazione presentata all'Ufficio, riportante gli estremi della ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale dietro semplice richiesta.
5. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'Ufficio può chiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche al fine di accertare l'eventuale necessità dell'acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche e edilizie. Il termine di dieci giorni può, in tal caso, essere aumentato fino a trenta giorni.
6. Il Dirigente cui spetta, d'intesa con la Giunta, può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
7. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
8. Ai fini di migliorare la mineralizzazione delle salme, per evitare che l'area interessata dall'inumazione venga calpestata, si devono predisporre tombe delimitanti un'area di mt. 0,80 x 2,20 con una distanza tra le stesse di cm. 50. Nella progettazione e costruzione del monumento funebre devono essere rispettate le seguenti dimensioni di ingombro:
 - a) campi adulti: lunghezza cm. 180; larghezza cm. 70; altezza cm. 90;.
 - b) campi bambini: lunghezza cm. 150; larghezza cm. 50; altezza cm. 90;
 - c) Tombe private in terra e con camera, lunghezza cm. 190; larghezza cm. 170; altezza cm. 90. Per le tombe di famiglia ed in terra esistenti, le misure possono permanere e vanno indicate sull'atto concessorio.
9. La parte frontale del monumento potrà avere spessore massimo di cm. 10 ed un'altezza compresa fra gli 80 e 90 cm. I materiali che compongono detti monumenti potranno essere in granito, marmo, porfido o legno. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel cimitero di S. Mauro, in quanto non ancora adeguato al D.P.R. 285/1990 e nello stesso il monumento funebre dovrà avere dimensioni di ml. 1,60 x 0,60 come gli esistenti. I lavori dovranno essere effettuati sotto la diretta sorveglianza dell'azienda gestore che dovrà essere informato almeno 48 ore prima dell'inizio della posa in opera.
10. La collocazione delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori di cui ai commi precedenti.
11. E' vietato apporre targhe ricordo sulle murature perimetrali del cimitero.

12. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Sotto il porticato ed ai piedi delle edicole non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i trenta centimetri. Si consente il collocamento di fotografie purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
13. Nei cimiteri dove esistono apposite stele è possibile posizionare, per la durata di 15 anni, prorogabili, targhe a ricordo di defunti riesumati ed i cui resti mortali siano stati depositati nell'ossario comune, previo pagamento del relativo canone di concessione. Le targhe, la cui applicazione sarà a cura dei richiedenti, saranno assegnate d'ufficio seguendo l'ordine numerico progressivo. Nella concessione saranno indicate le caratteristiche da rispettare (colore, misure ecc.).
14. La rimozione e la successiva posa dei manufatti di famiglia, rimane a totale carico dei proprietari.
15. Per le irregolarità riscontrate nella posa delle lapidi, effettuate dai marmisti incaricati, quali difformità nelle misure, mancata comunicazione dei lavori, inadempienze nelle prescrizioni, esecuzione dei lavori in periodo delle festività dei Santi, allineamento etc. il Comune provvederà alla comunicazione di immediato ripristino dell'irregolarità entro trenta giorni dalla posa, sia all'azienda posatrice, sia ad un familiare del defunto. Trascorso tale termine senza che la situazione sia stata sanata, il Comune provvederà all'ordine immediato di rimozione della lapide ed ad una sospensione alla posa per l'azienda, per un tempo indeterminato.

Art. 48 (Modalità e accesso al cimitero per lavori)

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Dirigente cui spetta, entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi ed i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
2. È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
4. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.
5. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

6. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.
7. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
8. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei sei mesi successivi all'inumazione.
9. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.
10. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.
11. Le imprese ammesse ad eseguire i lavori nei cimiteri possono essere sempre passibili di sospensione ed estromissione dall'ambito cimiteriale a tempo determinato per motivi di carattere morale o tecnico. L'ordine di sospensione ed estromissione è emesso dal Dirigente cui spetta. Le stesse sanzioni sono applicate qualora un'impresa si renda responsabile di danni a persone o cose sia del Comune sia di terzi e non provveda all'immediato risarcimento. Così pure può essere sospeso ed estromesso qualsiasi privato o dipendente di impresa quando il suo comportamento è lesivo alla particolarità dell'ambiente cimiteriale, sempre fatte salve le sanzioni previste per le contravvenzioni, al presente Regolamento e quelle previste dalla Legge per i reati di maggiore gravità.

Art. 49 (Fiori e piante ornamentali)

1. È permessa la coltivazione di terra e piante sulle sepolture in terra sia comuni sia private, purché di altezza non superiore a 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
4. In tutti i cimiteri avrà luogo in periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 50 (Materiali ornamentali)

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il Dirigente cui spetta disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 51 (Sepulture private)

1. La sepultura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale.
L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare tutte le condizioni previste dalle norme vigenti in materia e dal presente Regolamento.
3. Le sepulture private si distinguono in:
 - a) tomba di famiglia: consiste in un manufatto edilizio, ove la sepultura si pratica con il sistema della tumulazione sino a capienza per salme, cassette resti ed urne cinerarie;

- b) loculo ossario/cinerario : consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione sia per resti mortali sia per urne cinerarie fino a capienza;
 - c) tomba in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari, doppia o tripla a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione per un numero massimo di tre salme, ovvero a capienza per cassette resti ed urne cinerarie;
4. Entro sei mesi dalla concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni del presente Regolamento.
 5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali contenute nel presente Regolamento.

Art. 52 (Concessione cimiteriale)

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione secondo uno schema - tipo approvato dalla Giunta comunale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune ed, eventualmente, dell'A.S.U.C. (Amministrazione Separata Usi Civici).
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario individuata secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento e dei defunti associati in vita agli enti concessionari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio della concessione.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/e;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.
7. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 53 (Catasto cimiteriale)

Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da appositi registri.

Art. 54 (Procedimento della concessione)

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta all'ufficio, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili possono concedersi:
 - a. per le tombe di famiglia, e le tombe in terra;
 - b. in presenza di resti e/o ceneri per i loculi ossari/cinerari;
 - c. la concessione può essere effettuata in deroga a quanto disposto alle precedenti lettere a) e b) a favore di quel richiedente di età superiore a 70 anni, sino al raggiungimento di metà delle posizioni libere per la specifica tipologia di tomba per il cimitero richiesto.
 - d. Indipendentemente dalla presenza di salme, resti o ceneri per le tombe oggetto di sanatoria ai sensi dell'art. 56 bis successivamente liberate a seguito di rinuncia o decadenza.E' inoltre possibile richiedere agli Uffici comunali la tumulazione nelle tombe di famiglia o nei loculi e l'inumazione nelle tombe in terra, nei limiti della capienza, di urne cinerarie o cassette ossario. Ogni spesa relativa a tale operazione sarà a carico del richiedente.
3. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti secondo l'ordine progressivo assegnato alle stesse dal Comune¹ e seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.

¹ Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 43 dd. 22.09.2015

4. Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle sepolture private non può essere assegnato ad ogni richiedente, per la sua famiglia, più di una tomba di famiglia, ovvero più di una tomba in terra.
5. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50 % del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
6. Qualora le sepolture private siano esaurite, l'assegnazione di quelle che dovessero rientrare nella disponibilità del Comune a seguito di rinuncia, pronuncia di decadenza o per scadenza in assenza di rinnovo avviene a seguito di pubblicazione presso il cimitero ed all'albo comunale di avviso pubblico, seguendo la seguente procedura:
 - è consentita una domanda per nucleo familiare avente residenza nel Comune di Baselga di Piné;
 - nessuno dei componenti il nucleo familiare richiedente deve essere già concessionario o beneficiario di diritti cimiteriali relativi a sepolture private della medesima tipologia di quello oggetto della procedura di assegnazione in uno dei cimiteri comunali;
 - nel caso di più domande aventi gli stessi requisiti, è data la precedenza al nucleo familiare che ha almeno una salma o resti mortali di un parente (ascendente e discendente in linea retta, fratello, sorella, coniuge);
 - in caso di ulteriore parità si procederà a pubblico sorteggio.

Art. 55 (Costruzione di sepolture private da parte di terzi)

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di sepolture private (tombe di famiglia in muratura, cappelle funerarie e monumenti funebri) su deliberazione del Consiglio comunale.
2. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli artt. 54 e ss. D.P.R. 10.09.90 nr. 285. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private dovranno essere approvati dal Dirigente cui spetta su conforme parere della commissione edilizia e dell'autorità sanitaria locale competente.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
4. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
5. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
6. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente Ufficio Tecnico comunale.
7. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio. È vietato

occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

Art. 56 (Durata)

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:

- a) anni 70 per le tombe di famiglia in muratura e le tombe in terra;
- b) anni 30 per i loculi ossari/ cinerari
- c) anni 15 per targhe a ricordo.

La durata decorre dalla data di sottoscrizione da parte del concessionario.

2. Nei posti in terra e nei posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta l'inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e quello di 20 anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari rispettivamente ad un trentesimo o ad un settantesimo per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo che è rilasciato con le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 56 bis (Concessioni perpetue)

1. In relazione al procedimento di sanatoria avviato nell'anno 2013 per il quale sono state presentate le domande di regolarizzazione entro il 30 ottobre 2013, si da atto che le tombe cosiddette di famiglia presenti nella parte del cimitero superiore di Baselga assegnate a titolo perpetuo anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 (12 febbraio 1976) e sulla base al Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 35 di data 22 giugno 1955, mantengono tale regime perpetuo a conclusione di detto procedimento di sanatoria mediante rilascio di apposito atto di concessione.
2. Dette concessioni sono soggette comunque all'obbligo di richiesta di "conferma" della concessione ogni trent'anni, così come stabilito nell'art. 54 del citato Regolamento di polizia mortuaria. La "conferma" è a titolo gratuito. La mancanza di tale richiesta di "conferma" presuppone la situazione di abbandono o disinteresse e quindi la sepoltura ritornerà a

disposizione del Comune. I resti ivi presenti saranno gestiti come disposizione degli aventi titolo con ogni onere a carico. Nel caso di disinteresse o impossibilità di reperire gli aventi titolo, i resti saranno depositi nell'ossario in maniera indistinta, ovvero avviati in cremazione in caso di presenza di indecomposti. Ogni onere sarà a carico dell'Amministrazione comunale.

3. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento del diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella tomba.
4. Il provvedimento di accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è riservato al Sindaco, il quale può dettare determinate condizioni quali ad esempio il mantenimento del monumento funebre.
5. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'Amministrazione comunale si intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
6. Il primo defunto collocato nelle sepolture private esistenti, il cui atto di concessione non prevede la figura dell'intestatario, è automaticamente individuato quale intestatario della tomba stessa.
7. Per la nuova assegnazione delle tombe liberate e rientrate nella disponibilità del Comune, si fa riferimento all'art. 54 del presente regolamento.
8. Ai sensi dell'art. 12 della L.P. 20 giugno 2008 n. 7, il Comune può porre a carico dei titolari di concessioni perpetue, a titolo di concorso spese, delle quote annuali calcolate sulla base delle spese sostenute dal Comune per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione del Cimitero. Il mancato pagamento di tali quote costituisce motivo di decadenza della concessione.
9. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo alle concessioni perpetue si applicano le norme del presente Regolamento.

Art. 57 (Diritto di sepoltura)

1. Definizioni

a) Intestatario

- È intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione.

b) Concessionario. Si definisce la figura del concessionario come di seguito:

- **“originario”**, la persona a cui fu rilasciato l'originario atto di concessione, o in mancanza il primo defunto seppellito nella tomba;

- **“nuovo”**, la persona che, durante la fase di sanatoria, ha presentato la richiesta di concessione ai sensi del presente Regolamento, che ha provveduto al pagamento dei valori bollati e dell'istruttoria della pratica;
- **“subentrante”**, la persona che succede al nuovo concessionario.

2. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi del presente Regolamento, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione, gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivati dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia, nell'ordine:
 - a) il coniuge;
 - b) il figlio più anziano;
 - c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - e) il fratello o la sorella più anziano;
 - f) il parente più prossimo più anziano.
3. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
4. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. È intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. È ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela, di coniugio o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - a) l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - b) il coniuge, con i suoi genitori;
 - c) i coniugi dei discendenti;
 - d) gli affini di secondo grado.
5. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentranti possono estendere il diritto di

sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso così come possono riservare un posto a familiari determinati.

6. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'Amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa essa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
7. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
8. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa.
9. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta.

Art. 58 (Manutenzione)

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune, a mezzo della società concessionaria, ritenga di dover impartire.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti sono eseguite dal personale tecnico competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Art. 59 (Rinnovo)

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel trimestre precedente alla data di scadenza.
2. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto di subentro ai sensi del comma 2 dell'art. 57 del presente Regolamento. In tal caso la domanda deve essere presentata nei tre mesi successivi alla scadenza della concessione. Qualora entro il termine siano presentate più domande, la concessione è assegnata secondo l'ordine di cui al comma 2 dell'art. 57 del presente Regolamento.

3. Il rinnovo della concessione è soggetto al pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo stesso.
4. L'avente titolo al rinnovo esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. È in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
5. L'Ufficio Comunale tiene uno scadenziario delle concessioni, che è tenuto a disposizione del pubblico. L'Ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

Art. 60 (Revoca)

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dall'organo comunale cui spetta previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale o all'albo del cimitero per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Art. 61 (Rinuncia)

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune. Il trasferimento non può essere effettuato nell'ambito della stessa tipologia di sepoltura privata se non per trasferimento della salma, resti mortali, ossa, urne cinerarie ad altro cimitero.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento dell'Amministrazione comunale.
3. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a $1/N$ della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria

concessione. Non spetta tuttavia alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.

4. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.

Art. 62 (Decadenza)

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quanto la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, previsti dal presente Regolamento;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando si verificano le condizioni previste al precedente art. 56 bis.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete all'organo comunale cui spetta, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.
5. Qualora il concessionario non provveda entro 6 mesi al pagamento del canone o non abbia provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza.
6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 63 (Divisione e subentri)

1. Su istanza del primo concessionario o di tutti gli aventi diritto dopo la morte di questi, la concessione originaria può essere divisa in più concessioni aventi ad oggetto alcuni dei posti in terra o in muratura originari.
2. L'istanza potrà essere accolta alle seguenti condizioni:
 - a) che i posti oggetto della originaria concessione siano materialmente divisibili in modo razionale;
 - b) che sia conservato il diritto ai defunti già sepolti;
 - c) che la durata della concessione rimanga quella originaria;
 - d) che la divisione venga effettuata nell'ambito ed a favore degli aventi diritto;
 - e) che sia pagata l'apposita tariffa in misura fissa;
 - f) che l'esistenza degli aventi diritto sia corredata da una dichiarazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi della legge vigente) con la quale gli stessi attestano la loro qualità di aventi diritto, così come previsto dal presente Regolamento.
3. L'accoglimento dell'istanza comporta il rilascio di nuove concessioni con l'indicazione di nuovi intestatari, ma aventi durata pari a quella residua della concessione originaria.
4. Uno o più aventi titolo possono dichiarare la loro rinuncia, per sé o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto nei confronti degli aventi diritto residuali.

Art. 64 (Estinzioni)

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest' ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, nr. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 65 (Norme transitorie)

ABROGATO

Art. 66 (Abrogazione di norme precedenti)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti Regolamenti locali e negli atti emanati dalla Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

Art. 67 (Trasgressioni e sanzioni)

Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 nr. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 nr. 383 e ss.mm. e ii., nonché dalla Legge 24 novembre 1981 nr. 689.

Art. 68(Sanatoria tombe private)

ABROGATO